DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1345 DELLA COMMISSIONE del 2 agosto 2019

che modifica la decisione 2006/771/CE aggiornando le condizioni tecniche armonizzate nell'ambito dell'uso dello spettro radio per le apparecchiature a corto raggio

[notificata con il numero C(2019) 5660]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (¹), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Le apparecchiature a corto raggio sono di norma apparecchiature radio destinate al grande pubblico e/o portatili, che possono facilmente essere trasportate e utilizzate a livello transfrontaliero. La diversità delle condizioni di accesso allo spettro rischia di creare interferenze dannose con altre applicazioni e servizi radio, di impedirne la libera circolazione e di aumentarne i costi di produzione.
- (2) La decisione 2006/771/CE della Commissione (²) armonizza le condizioni tecniche per l'uso dello spettro per un'ampia gamma di apparecchiature a corto raggio in settori di applicazione quali allarmi, comunicazioni locali, telecomandi, impianti medici e raccolta di dati medici, sistemi di trasporto intelligenti e «Internet degli oggetti», compresa l'identificazione a radiofrequenza («RFID»). Le apparecchiature a corto raggio che rispettano tali condizioni tecniche armonizzate sono di conseguenza soggette unicamente ad un'autorizzazione generale ai sensi del diritto nazionale.
- (3) La decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 della Commissione (³) armonizza ulteriormente le condizioni tecniche per l'utilizzo dello spettro da parte di apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-874,4 e 915-919,4 MHz. L'ambiente di condivisione nelle bande di frequenza indicate è diverso; è pertanto necessario un regime normativo specifico. Tale decisione consente l'introduzione di soluzioni RFID tecnicamente avanzate e di applicazioni dell'Internet degli oggetti basate su apparecchiature a corto raggio interconnesse nelle reti di dati.
- (4) La decisione 2006/771/CE e la decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 costituiscono il quadro normativo per le apparecchiature a corto raggio, che sostiene l'innovazione per un'ampia gamma di applicazioni all'interno del mercato unico digitale.
- (5) L'importanza crescente delle apparecchiature a corto raggio per l'economia, unitamente alla rapida evoluzione della tecnologia e delle esigenze della società, determina la comparsa di nuove applicazioni per tali apparecchiature. Simili applicazioni rendono necessari aggiornamenti periodici delle condizioni tecniche armonizzate per l'uso dello spettro.
- (6) Sulla base del mandato permanente conferito nel luglio 2006 alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni («CEPT»), a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, ai fini dell'aggiornamento dell'allegato della decisione 2006/771/CE per riflettere il progresso tecnologico e l'evoluzione del mercato nel settore delle apparecchiature a corto raggio, tale allegato è stato modificato sei volte. Il lavoro svolto sulla base del mandato permanente ha altresì costituito la base della decisione di esecuzione (UE) 2018/1538, che fornisce uno spettro supplementare per le apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-874,4 e 915-919,4 MHz.

⁽¹⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione della Commissione, del 9 novembre 2006, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (GUL 312 dell'11.11.2006, pag. 66).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo di apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-876 MHz e 915-921 MHz (GU L 257 del 15.10.2018, pag. 57).

- (7) Il 20 ottobre 2017 la Commissione ha pubblicato la sua lettera di orientamento per il settimo ciclo di aggiornamento (RSCOM17-24rev1). L'8 marzo 2019 la CEPT ha trasmesso in risposta alla Commissione la sua relazione n. 70. Oltre alla semplificazione delle voci esistenti e ai miglioramenti ad esse apportati, la CEPT propone di aggiungere nuove voci all'allegato della decisione 2006/771/CE. Tali nuove voci rendono possibili nuove applicazioni mediche e nel campo della sicurezza e armonizzano lo spettro per applicazioni non legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti e per applicazioni di attuazione della normativa stradale. Tale relazione dovrebbe pertanto costituire la base tecnica della presente decisione.
- (8) Le apparecchiature a corto raggio funzionanti alle condizioni stabilite nella presente decisione dovrebbero inoltre essere conformi alla direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
- (9) È pertanto opportuno modificare la decisione 2006/771/CE.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per lo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

IT

Articolo 1

La decisione 2006/771/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 2 i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
 - «1 «apparecchiature a corto raggio», apparecchiature radio che ricevono e/o trasmettono comunicazioni unidirezionali o bidirezionali a brevi distanze e a bassa potenza;»;
 - «2 «su base di non interferenza e senza diritto a protezione», che nessuna interferenza pregiudizievole può essere causata a qualsiasi servizio di radiocomunicazione e che non può essere chiesta la protezione di queste apparecchiature da interferenze derivanti da servizi di radiocomunicazione;».
- 2) L'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione sull'attuazione della presente decisione entro il 5 maggio 2020.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2019

Per la Commissione Mariya GABRIEL Membro della Commissione

⁽⁴⁾ Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

IT

ALLEGATO

«ALLEGATO

Bande di frequenza con corrispondenti condizioni tecniche armonizzate e termini di attuazione per le apparecchiature a corto raggio

La tabella 1 definisce l'ambito di applicazione delle diverse categorie di apparecchiature a corto raggio (definite all'articolo 2, punto 3) cui si applica la presente decisione. Nella tabella 2 sono riportate diverse combinazioni di banda di frequenza e categoria di apparecchiature a corto raggio, insieme alle condizioni tecniche armonizzate per l'accesso allo spettro e ai termini di attuazione applicabili.

Condizioni tecniche generali applicabili a tutte le bande e tutte le apparecchiature a corto raggio che rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione:

- gli Stati membri devono autorizzare l'uso delle bande di frequenza adiacenti stabilite nella tabella 2 come un'unica banda di frequenza, a patto che siano soddisfatte le condizioni specifiche di ciascuna di dette bande di frequenza adiacenti.
- Gli Stati membri devono autorizzare l'uso dello spettro fino ai limiti di **potenza di trasmissione, intensità di campo o densità di potenza** stabiliti alla tabella 2. A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della presente decisione, possono imporre condizioni meno restrittive, vale a dire consentire l'uso dello spettro a potenze di trasmissione, intensità di campo o densità di potenza più elevate, a condizione di non limitare o compromettere l'adeguata coesistenza tra apparecchiature a corto raggio in bande armonizzate dalla presente decisione.
- Gli Stati membri possono imporre esclusivamente i **parametri aggiuntivi** (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali) stabiliti alla tabella 2 e non devono aggiungere altri parametri o altre prescrizioni in materia di accesso allo spettro e di attenuazione. Per condizioni meno restrittive di cui all'articolo 3, paragrafo 3, si intende che gli Stati membri possono omettere completamente tali parametri aggiuntivi in una data cella oppure autorizzare valori più elevati, a condizione che non risulti compromesso il relativo ambiente di condivisione nella banda armonizzata.
- Gli Stati membri possono imporre esclusivamente le altre restrizioni d'uso stabilite nella tabella 2 e non devono aggiungerne di ulteriori. Dato che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, possono essere applicate condizioni meno restrittive, gli Stati membri possono omettere parzialmente o integralmente queste restrizioni, a condizione che non risulti compromesso il relativo ambiente di condivisione nella banda armonizzata.
- Le condizioni meno restrittive a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, devono essere applicate fatta salva la direttiva 2014/53/UE.

Ai fini del presente allegato si applica la seguente definizione di **ciclo di funzionamento**:

per «ciclo di funzionamento» si intende il rapporto, espresso in percentuale, di $\Sigma(Ton)/(Tobs)$, dove Ton è il tempo di funzionamento di un singolo dispositivo di trasmissione e Tobs è il periodo di osservazione. Il Ton è misurato in una banda di frequenza di osservazione (Fobs). Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, il Tobs è un periodo ininterrotto di un'ora, mentre con il termine Fobs si fa riferimento alla banda di frequenza applicabile nel presente allegato tecnico. In base alle condizioni meno restrittive ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri possono consentire un valore più elevato per il «ciclo di funzionamento».

Tabella 1

Categorie di apparecchiature a corto raggio a norma dell'articolo 2, punto 3, e loro ambito di applicazione

Categoria di apparecchiature a corto raggio	Ambito di applicazione
Apparecchiature a corto raggio non specifiche	Tutti i tipi di apparecchiature radio che, a prescindere dall'applicazione o dalla loro finalità, soddisfano le condizioni tecniche stabilite per la determinata banda di frequenza. Tra gli usi tipici rientrano le apparecchiature di telemetria, i telecomandi, gli allarmi, gli strumenti per la trasmissione di dati in generale e altre applicazioni.
Dispositivi per impianti medici attivi	La parte radio dei dispositivi medici impiantabili attivi destinati ad essere impiantati interamente o parzialmente, mediante intervento chirurgico o medico, nel corpo umano o in quello animale e, ove applicabile, le loro periferiche. I dispositivi medici impiantabili attivi sono definiti nella direttiva 90/385/CEE del Consiglio (¹).
Dispositivi per l'ascolto assistito	I sistemi di comunicazione radio che consentono alle persone affette da disabilità uditiva di aumentare la loro capacità di ascolto. Tali sistemi comprendono normalmente uno o più trasmettitori radio e uno o più ricevitori radio.

IT

Categoria di apparecchiature a corto raggio	Ambito di applicazione
Dispositivi di trasmissione continua/ad alto ciclo di funzionamento	I dispositivi radio che utilizzano trasmissioni a bassa latenza e ad alto ciclo di funzionamento. Tali dispositivi sono generalmente utilizzati per i sistemi personali senza fili per lo streaming audio e multimediale usati per le trasmissioni audio/video combinate e i segnali di sincronizzazione audio/video, i telefoni cellulari, i sistemi di intrattenimento domestico o per il settore automobilistico, i microfoni e gli altoparlanti senza fili, le cuffie senza filo, i dispositivi radio portatili, i dispositivi per l'ascolto assistito, gli auricolari e i microfoni senza fili, da utilizzare durante concerti o altri spettacoli, e i trasmettitori FM analogici a bassa potenza.
Apparecchiature induttive	I dispositivi radio che utilizzano i campi magnetici con sistemi a loop induttivo per le comunicazioni in campo prossimo (near field), tra cui, generalmente, le apparecchiature per l'immobilizzazione dei veicoli e l'identificazione degli animali, i sistemi di allarme, la rilevazione di cavi, la gestione dei rifiuti, l'identificazione delle persone, i collegamenti vocali senza fili, il controllo dell'accesso, i sensori di prossimità, i sistemi antifurto nonché i sistemi antifurto ad induzione RF, il trasferimento di dati verso dispositivi palmari, l'identificazione automatica di articoli, i sistemi di controllo senza fili e la riscossione automatica dei pedaggi stradali.
Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento	I dispositivi radio che si basano su un uso dello spettro globalmente basso e regole di accesso allo spettro a basso ciclo di funzionamento per garantire un elevato livello di affidabilità dell'accesso allo spettro e delle trasmissioni in bande condivise. Tra le applicazioni tipiche rientrano i sistemi di allarme che segnalano, tramite comunicazioni radio, uno stato di allerta a distanza e i sistemi di telesoccorso che garantiscono l'affidabilità delle comunicazioni per le persone in situazioni di emergenza.
Dispositivi per l'acquisizione di dati medici	La trasmissione di dati non vocali da e verso dispositivi medici non impiantabili finalizzata a monitorare, diagnosticare e curare i pazienti in strutture sanitarie o a domicilio, secondo le prescrizioni di professionisti sanitari debitamente autorizzati.
Dispositivi PMR 446	Le apparecchiature portatili (senza stazione di base o ripetitori) indossate o azionate manualmente, che utilizzano antenne integrate unicamente al fine di massimizzare la condivisione e ridurre al minimo le interferenze. Le apparecchiature PMR446 funzionano in modalità peer-to-peer (P2P) a corto raggio e non devono essere utilizzate né come parte di una rete infrastrutturale né come ripetitore.
Dispositivi di radio determinazione	I dispositivi radio utilizzati per determinare la posizione, la velocità e/o altre caratteristiche di un oggetto o per ottenere informazioni su questi parametri. Le apparecchiature di radio determinazione generalmente consentono di effettuare misurazioni per ottenere tali caratteristiche. I dispositivi di radio determinazione escludono qualsiasi tipo di comunicazione radio punto-punto o punto-multipunto.
Dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID)	I sistemi di comunicazione radio basati su tag/interrogatori, costituiti da i) dispositivi radio (tag), installati su articoli animati o inanimati, e ii) unità trasmittenti/riceventi (interrogatori) che attivano i tag e ricevono i dati. Tra le applicazioni tipiche rientrano la tracciabilità e l'identificazione di articoli, ad esempio per i sistemi elettronici antitaccheggio, e la raccolta e la trasmissione dei dati relativi agli articoli su cui sono fissati i tag, che possono essere privi di batteria, assistiti da batteria o alimentati a batteria. Le risposte di un tag sono convalidate dal relativo interrogatore e trasmesse al sistema ospitante (host system).
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto	I dispositivi radio utilizzati nel settore dei trasporti (su strada, per ferrovia, per via d'acqua o aerea, a seconda delle restrizioni tecniche pertinenti), della gestione del traffico, della navigazione, della gestione della mobilità e nei sistemi di trasporto intelligenti (ITS). Tra le applicazioni tipiche rientrano le interfacce tra diversi modi di trasporto, la comunicazione tra veicoli (ad esempio veicolo-veicolo), tra veicoli e postazioni fisse (ad esempio veicolo-infrastruttura) nonché la comunicazione da e verso gli utenti.
Dispositivi di trasmissione a banda larga	I dispositivi radio che utilizzano tecniche di modulazione a banda larga per accedere allo spettro. Tra gli usi tipici rientrano i sistemi di accesso senza fili come le reti locali in radio-frequenza (WAS/RLAN) o le apparecchiature a corto raggio a banda larga nelle reti di dati.

⁽¹) Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17).

Tabella 2 Bande di frequenza con corrispondenti condizioni tecniche armonizzate e termini di attuazione per le apparecchiature a corto raggio

Banda n.	Banda di frequenza	Categoria di apparec- chiature a corto raggio	Limiti di potenza di trasmissione/intensità di campo/densità di potenza	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)	Altre restrizioni d'uso	Termine di attuazione
1	9-59,750 kHz	Apparecchiature induttive	72 dBμA/m a 10 metri			1º luglio 2014
2	9-315 kHz	Dispositivi per impianti medici attivi	30 dBμA/m a 10 metri	Limite del ciclo di funzionamento: 10 %.	Queste condizioni d'uso sono dispo- nibili esclusivamente per i dispositivi medici impiantabili attivi.	1º luglio 2014
3	59,750-60,250 kHz	Apparecchiature induttive	42 dBμA/m a 10 metri			1º luglio 2014
4	60,250-74,750 kHz	Apparecchiature induttive	72 dBμA/m a 10 metri			1º luglio 2014
5	74,750-75,250 kHz	Apparecchiature induttive	42 dBμA/m a 10 metri			1º luglio 2014
6	75,250-77,250 kHz	Apparecchiature induttive	72 dBμA/m a 10 metri			1º luglio 2014
7	77,250-77,750 kHz	Apparecchiature induttive	42 dBμA/m a 10 metri			1º luglio 2014
8	77,750-90 kHz	Apparecchiature induttive	72 dBμA/m a 10 metri			1º luglio 2014
9	90-119 kHz	Apparecchiature induttive	42 dBμA/m a 10 metri			1º luglio 2014
10	119-128,6 kHz	Apparecchiature induttive	66 dBμA/m a 10 metri			1º luglio 2014
11	128,6-129,6 kHz	Apparecchiature induttive	42 dBμA/m a 10 metri			1º luglio 2014
12	129,6-135 kHz	Apparecchiature induttive	66 dBμA/m a 10 metri			1º luglio 2014
13	135-140 kHz	Apparecchiature induttive	42 dBμA/m a 10 metri			1º luglio 2014

Banda n.	Banda di frequenza	Categoria di apparec- chiature a corto raggio	Limiti di potenza di trasmissione/intensità di campo/densità di potenza	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)	Altre restrizioni d'uso	Termine di attuazione
14	140-148,5 kHz	Apparecchiature induttive	37,7 dBμA/m a 10 metri			1º luglio 2014
15	148,5-5 000 kHz [1]	Apparecchiature induttive	 15 dBμA/m a 10 metri in ogni larghezza di banda di 10 kHz. Inoltre, l'intensità di campo totale è di -5 dBμA/m a 10 metri per sistemi che funzionano a larghezze di banda superiori a 10 kHz. 			1º luglio 2014
17	400-600 kHz	Dispositivi di identi- ficazione a radiofre- quenza (RFID)	-8 dBμA/m a 10 metri			1º luglio 2014
85	442,2-450,0 kHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	7 dBμA/m a 10 metri	Spaziatura tra i canali ≥ 150 Hz	Queste condizioni d'uso sono dispo- nibili esclusivamente per i dispositivi di rilevamento persone e anticolli- sione.	1º gennaio 2020
18	456,9-457,1 kHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	7 dBμA/m a 10 metri		Queste condizioni d'uso sono dispo- nibili esclusivamente per la rileva- zione di emergenza di vittime sepolte e oggetti di valore.	1º luglio 2014
19	984-7 484 kHz	Apparecchiature tele- matiche per il traf- fico e il trasporto	9 dBμA/m a 10 m	Limite del ciclo di funzionamento: 1 %.	Queste condizioni d'uso sono dispo- nibili esclusivamente per le trasmis- sioni Eurobalise in presenza di treni e utilizzando la banda di 27 MHz per la telealimentazione.	1º luglio 2014
20	3 155-3 400 kHz	Apparecchiature induttive	13,5 dBμA/m a 10 metri			1º luglio 2014
21	5 000-30 000 kHz [2]	Apparecchiature induttive	– 20 dBμA/m a 10 metri in ogni larghezza di banda di 10 kHz. Inoltre, l'intensità di campo totale è di -5 dBμA/m a 10 metri per sistemi che funzionano a larghezze di banda superiori a 10 kHz.			1º luglio 2014

Banda n.	Banda di frequenza	Categoria di apparec- chiature a corto raggio	Limiti di potenza di trasmissione/intensità di campo/densità di potenza	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)	Altre restrizioni d'uso	Termine di attuazione
22	6 765-6 795 kHz	Apparecchiature induttive	42 dBμA/m a 10 metri			1º luglio 2014
23	7 300-23 000 kHz	Apparecchiature tele- matiche per il traf- fico e il trasporto	– 7 dBμA/m a 10 m	Si applicano i requisiti relativi alle antenne [8].	Queste condizioni d'uso sono dispo- nibili esclusivamente per le trasmis- sioni Euroloop in presenza di treni e utilizzando la banda di 27 MHz per la telealimentazione.	1º luglio 2014
24	7 400-8 800 kHz	Apparecchiature induttive	9 dBμA/m a 10 metri			1º luglio 2014
25	10 200-11 000 kHz	Apparecchiature induttive	9 dBμA/m a 10 metri			1º luglio 2014
27a	13 553-13 567 kHz	Apparecchiature induttive	42 dBμA/m a 10 metri	Si applicano i requisiti relativi alle maschere di trasmissione e alle antenne per tutti i segmenti delle frequenze combinate [8], [9].		1º gennaio 2020
27b	13 553-13 567 kHz	Dispositivi di identi- ficazione a radiofre- quenza (RFID)	60 dBμA/m a 10 metri	Si applicano i requisiti relativi alle maschere di trasmissione e alle antenne per tutti i segmenti delle frequenze combinate [8], [9].		1º luglio 2014
27c	13 553-13 567 kHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	10 mW e.r.p.			1º luglio 2014
28	26 957-27 283 kHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	10 mW e.r.p.			1º luglio 2014
29	26 990-27 000 kHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	100 mW e.r.p.	Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 %. I dispositivi per il comando di modellini [d] possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento.		1º luglio 2014

Banda n.	Banda di frequenza	Categoria di apparec- chiature a corto raggio	Limiti di potenza di trasmissione/intensità di campo/densità di potenza	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)	Altre restrizioni d'uso	Termine di attuazione
30	27 040-27 050 kHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	100 mW e.r.p.	Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 %. I dispositivi per il comando di modellini [d] possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento.		1º luglio 2014
31	27 090-27 100 kHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	100 mW e.r.p.	Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 %. I dispositivi per il comando di modellini [d] possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento.		1º luglio 2014
32	27 140-27 150 kHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	100 mW e.r.p.	Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 %. I dispositivi per il comando di modellini [d] possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento.		1º luglio 2014
33	27 190-27 200 kHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	100 mW e.r.p.	Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 %. I dispositivi per il comando di modellini [d] possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento.		1º luglio 2014
34	30-37,5 MHz	Dispositivi per impianti medici attivi	1 mW e.r.p.	Limite del ciclo di funzionamento: 10 %.	Queste condizioni d'uso sono dispo- nibili esclusivamente per gli impianti medici a membrana a bassissima po- tenza per la misurazione della pres- sione arteriosa ai sensi della defini- zione dei dispositivi medici impiantabili attivi.	1º luglio 2014
35	40,66-40,7 MHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	10 mW e.r.p.			1º gennaio 2018
36	87,5-108 MHz	Dispositivi di tra- smissione conti- nua/ad alto ciclo di funzionamento	50 nW e.r.p.	Spaziatura tra i canali fino a 200 kHz.	Queste condizioni d'uso sono dispo- nibili esclusivamente per trasmettitori senza fili per lo streaming audio e multimediale con modulazione di fre- quenza analogica.	1º luglio 2014

Banda n.	Banda di frequenza	Categoria di apparec- chiature a corto raggio	Limiti di potenza di trasmissione/intensità di campo/densità di potenza	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)	Altre restrizioni d'uso	Termine di attuazione
37a	169,4-169,475 MHz	Dispositivi per l'a- scolto assistito	500 mW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: massimo 50 kHz.		1º luglio 2014
37c	169,4-169,475 MHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	500 mW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: massimo 50 kHz. Limite del ciclo di funzionamento: 1,0 %. Per i dispositivi di misura [a] il limite del ciclo di funzionamento è il 10 %.		1º luglio 2014
38	169,4-169,4875 MHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	10 mW e.r.p.	Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 %.		1º gennaio 2020
39a	169,4875- 169,5875 MHz	Dispositivi per l'a- scolto assistito	500 mW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: massimo 50 kHz.		1º luglio 2014
39b	169,4875- 169,5875 MHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	10 mW e.r.p.	Limite del ciclo di funzionamento: 0,001 %. Tra le ore 00.00 e le ore 06.00 può essere utilizzato un limite del ciclo di funzionamento dello 0,1 %.		1º gennaio 2020
40	169,5875- 169,8125 MHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	10 mW e.r.p.	Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 %.		1º gennaio 2020
82	173,965-216 MHz	Dispositivi per l'a- scolto assistito	10 mW e.r.p.	Sulla base di una gamma di sintonizzazione [5]. Spaziatura tra i canali: massimo 50 kHz. È necessario un limite di 35 dBµV/m per assicurare la protezione di un ricevitore DAB situato a 1,5 m dal dispositivo per l'ascolto assistito, su riserva dell'effettuazione di misurazioni della potenza del segnale DAB intorno al luogo di funzionamento del dispositivo per l'ascolto assistito. Quest'ultimo dovrebbe funzionare in tutti i casi a una distanza di almeno 300 kHz dal bordo di un canale DAB occupato.		1º gennaio 2018

Banda n.	Banda di frequenza	Categoria di apparec- chiature a corto raggio	Limiti di potenza di trasmissione/intensità di campo/densità di potenza	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)	Altre restrizioni d'uso	Termine di attuazione
				Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].		
41	401-402 MHz	Dispositivi per impianti medici attivi	25 μW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: 25 kHz. I trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda fino a 100 kHz. Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento dello 0,1 %.	Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi appositamente progettati per fornire comunicazioni digitali non vocali fra dispositivi medici impiantabili attivi e/o dispositivi indossati sul corpo e altri dispositivi esterni al corpo umano utilizzati per trasferire informazioni fisiologiche non urgenti riguardanti i pazienti.	1º luglio 2014
42	402-405 MHz	Dispositivi per impianti medici attivi	25 μW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: 25 kHz. I trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda fino a 300 kHz. Possono essere utilizzate altre tecniche di accesso allo spettro o di attenuazione delle interferenze, incluse le larghezze di banda superiori a 300 kHz, a condizione che sia garantito il funzionamento compatibile con gli altri utenti e in particolare con le radiosonde meteorologiche [7].	Queste condizioni d'uso sono dispo- nibili esclusivamente per i dispositivi medici impiantabili attivi.	1º luglio 2014
43	405-406 MHz	Dispositivi per impianti medici attivi	25 μW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: 25 kHz I trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda fino a 100 kHz. Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento dello 0,1 %.	Queste condizioni d'uso sono dispo- nibili esclusivamente per i sistemi ap- positamente progettati per fornire co- municazioni digitali non vocali fra dispositivi medici impiantabili attivi e/o dispositivi indossati sul corpo e altri dispositivi esterni al corpo umano utilizzati per trasferire infor- mazioni fisiologiche non urgenti ri- guardanti i pazienti.	1º luglio 2014

Banda n.	Banda di frequenza	Categoria di apparec- chiature a corto raggio	Limiti di potenza di trasmissione/intensità di campo/densità di potenza	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)	Altre restrizioni d'uso	Termine di attuazione
86	430-440 MHz	Dispositivi per l'acquisizione di dati medici	Densità di potenza di – 50 dBm/100 kHz e.r.p., ma non superiore a una potenza totale di – 40 dBm/10 MHz (entrambi i limiti sono relativi alla misurazione esterna al corpo del paziente).		Queste condizioni d'uso sono dispo- nibili unicamente per applicazioni medicali wireless per capsule endo- scopiche a bassissima potenza (Ultra- Low Power Wireless Medical Capsule En- doscopy – ULP-WMDCE [h]).	1º gennaio 2020
44a	433,05-434,79 MHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	1 mW e.r.p. e densità di potenza di – 13 dBm/10 kHz per una larghezza di banda di modulazione superiore a 250 kHz		Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche avanzate di attenuazione. Le altre applicazioni au- dio e video sono escluse.	1º luglio 2014
44b	433,05-434,79 MHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	10 mW e.r.p.	Limite del ciclo di funzionamento: 10 %.		1º gennaio 2020
45c	434,04-434,79 MHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	10 mW e.r.p.	Limite del ciclo di funzionamento: 100 % soggetto a una spaziatura tra i canali fino a 25 kHz.	Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche avanzate di attenuazione. Le altre applicazioni au- dio e video sono escluse.	1º gennaio 2020
83	446,0-446,2 MHz	PMR446	500 mW e.r.p.	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].		1º gennaio 2018
87	862-863 MHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	25 mW e.r.p.	Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 %. Larghezza di banda: ≤ 350 kHz.		1º gennaio 2020
46a	863-865 MHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	25 mW e.r.p.	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento dello 0,1 %.		1º gennaio 2018

Banda n.	Banda di frequenza	Categoria di apparec- chiature a corto raggio	Limiti di potenza di trasmissione/intensità di campo/densità di potenza	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)	Altre restrizioni d'uso	Termine di attuazione
46b	863-865 MHz	Dispositivi di tra- smissione conti- nua/ad alto ciclo di funzionamento	10 mW e.r.p.		Queste condizioni d'uso sono dispo- nibili esclusivamente per i dispositivi senza fili per lo streaming audio e multimediale.	1º luglio 2014
84	863-868 MHz	Dispositivi di tra- smissione a banda larga	25 mW e.r.p.	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. Larghezza di banda: > 600 kHz e ≤ 1 MHz. Ciclo di funzionamento: ≤ 10 % per i punti di accesso alla rete [g]. Ciclo di funzionamento: ≤ 2,8 % negli altri casi.	Queste condizioni d'uso sono dispo- nibili esclusivamente per le apparec- chiature a corto raggio a banda larga nelle reti di dati [g].	1º gennaio 2018
47	865-868 MHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	25 mW e.r.p.	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento dell'1 %.		1º gennaio 2020
47a	865-868 MHz [6]	Dispositivi di identi- ficazione a radiofre- quenza (RFID)	2 W e.r.p. Le trasmissioni dell'interrogatore a 2 W e.r.p. sono consentite solo nei quattro canali centrati a 865,7 MHz, 866,3 MHz, 866,9 MHz e 867,5 MHz. I dispositivi di interrogazione RFID immessi sul mercato prima della data di abrogazione della decisione 2006/804/CE della Commissione (¹) sono soggetti alla clausola grandfathe- ring, vale a dire che ne viene consen- tito l'utilizzo senza interruzioni in li- nea con le disposizioni stabilite nella decisione 2006/804/CE prima della data di abrogazione.	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. Larghezza di banda: ≤ 200 kHz		1º gennaio 2018

Banda n.	Banda di frequenza	Categoria di apparec- chiature a corto raggio	Limiti di potenza di trasmissione/intensità di campo/densità di potenza	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)	Altre restrizioni d'uso	Termine di attuazione	13.8.2019
47b	865-868 MHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	500 mW e.r.p. Trasmissioni consentite unicamente nelle gamme di frequenze 865,6-865,8 MHz, 866,2-866,4 MHz, 866,8-867,0 MHz e 867,4-867,6 MHz. È richiesta la regolazione adattativa della potenza. In alternativa, si può ricorrere a un'altra tecnica di attenuazione avente un livello di compatibilità dello spettro almeno equivalente.	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. Larghezza di banda: ≤ 200 kHz. Ciclo di funzionamento: ≤ 10 % per i punti di accesso alla rete [g]. Ciclo di funzionamento: ≤ 2,5 % negli altri casi.	Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per le reti di dati [g].	1º gennaio 2018	
48	868-868,6 MHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	25 mW e.r.p.	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento dell'1 %.		1º gennaio 2020	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
49	868,6-868,7 MHz	Dispositivi ad alta af- fidabilità/basso ciclo di funzionamento	10 mW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: 25 kHz. L'intera banda può anche essere utilizzata come canale unico per la trasmissione di dati ad alta velocità Limite del ciclo di funzionamento: 1,0 %.	Queste condizioni d'uso sono dispo- nibili esclusivamente per i sistemi di allarme [e].	1º luglio 2014	Inione europea
50	868,7-869,2 MHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	25 mW e.r.p.	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento dello 0,1 %.		1º gennaio 2020	
51	869,2-869,25 MHz	Dispositivi ad alta af- fidabilità/basso ciclo di funzionamento	10 mW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: 25 kHz. Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 %.	Queste condizioni d'uso sono dispo- nibili esclusivamente per le apparec- chiature di telesoccorso [b].	1º luglio 2014	L 212/65

Banda n.	Banda di frequenza	Categoria di apparec- chiature a corto raggio	Limiti di potenza di trasmissione/intensità di campo/densità di potenza	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)	Altre restrizioni d'uso	Termine di attuazione
52	869,25-869,3 MHz	Dispositivi ad alta af- fidabilità/basso ciclo di funzionamento	10 mW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: 25 kHz. Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 %.	Queste condizioni d'uso sono dispo- nibili esclusivamente per i sistemi di allarme [e].	1º luglio 2014
53	869,3-869,4 MHz	Dispositivi ad alta af- fidabilità/basso ciclo di funzionamento	10 mW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: 25 kHz. Limite del ciclo di funzionamento: 1,0 %.	Queste condizioni d'uso sono dispo- nibili esclusivamente per i sistemi di allarme [e].	1º luglio 2014
54	869,4-869,65 MHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	500 mW e.r.p.	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento del 10 %.		1º gennaio 2020
55	869,65-869,7 MHz	Dispositivi ad alta af- fidabilità/basso ciclo di funzionamento	25 mW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: 25 kHz. Limite del ciclo di funzionamento: 10 %.	Queste condizioni d'uso sono dispo- nibili esclusivamente per i sistemi di allarme [e].	1º luglio 2014
56a	869,7-870 MHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	5 mW e.r.p.		Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche avanzate di attenuazione. Le altre applicazioni au- dio e video sono escluse.	1º luglio 2014
56b	869,7-870 MHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	25 mW e.r.p.	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento dell'1 %.		1º gennaio 2020
57a	2 400-2 483,5 MHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	10 mW di potenza isotropa irradiata equivalente (e.i.r.p.)			1º luglio 2014
57b	2 400-2 483,5 MHz	Dispositivi di radio determinazione	25 mW e.i.r.p.			1º luglio 2014

L 212/66

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

13.8.2019

Banda n.	Banda di frequenza	Categoria di apparec- chiature a corto raggio	Limiti di potenza di trasmissione/intensità di campo/densità di potenza	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)	Altre restrizioni d'uso	Termine di attuazione
57c	2 400-2 483,5 MHz	Dispositivi di tra- smissione a banda larga	100 mW e.i.r.p. e densità di 100 mW/100 kHz e.i.r.p. quando è applicata la modulazione con salto di frequenze, densità di 10 mW/MHz e.i.r. p. quando sono utilizzati altri tipi di modulazione	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].		1º luglio 2014
58	2 446-2 454 MHz	Dispositivi di identi- ficazione a radiofre- quenza (RFID)	500 mW e.i.r.p.	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].		1º luglio 2014
59	2 483,5-2 500 MHz	Dispositivi per impianti medici attivi	10 mW e.i.r.p.	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. Spaziatura tra i canali: 1 MHz. L'intera banda può anche essere utilizzata dinamicamente come canale unico per le trasmissioni di dati ad alta velocità. Inoltre, si applica un limite del ciclo di funzionamento del 10 %.	Queste condizioni d'uso sono dispo- nibili esclusivamente per i dispositivi medici impiantabili attivi. Le unità pilota periferiche sono esclu- sivamente per uso in ambienti chiusi.	1º luglio 2014
59a	2 483,5-2 500 MHz	Dispositivi per l'acquisizione di dati medici	1 mW e.i.r.p.	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. Larghezza di banda di modulazione: ≤ 3 MHz. Inoltre, si applica un ciclo di funzionamento ≤ 10 %.	Queste condizioni d'uso sono dispo- nibili esclusivamente per i sistemi di reti per l'area medicale (MBANS) [f] per uso in ambienti chiusi nelle strut- ture sanitarie.	1º gennaio 2018
59b	2 483,5-2 500 MHz	Dispositivi per l'acquisizione di dati medici	10 mW e.i.r.p.	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. Larghezza di banda di modulazione: ≤ 3 MHz. Inoltre, si applica un ciclo di funzionamento ≤ 2 %.	Queste condizioni d'uso sono dispo- nibili esclusivamente per i sistemi di reti per l'area medicale (MBANS) [f] per uso in ambienti chiusi presso il domicilio del paziente.	1º gennaio 2018

Banda n.	Banda di frequenza	Categoria di apparec- chiature a corto raggio	Limiti di potenza di trasmissione/intensità di campo/densità di potenza	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)	Altre restrizioni d'uso	Termine di attuazione
60	4 500-7 000 MHz	Dispositivi di radio determinazione	24 dBm e.i.r.p. [3]	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].	Queste condizioni d'uso sono dispo- nibili esclusivamente per i radar per il rilevamento del livello dei serbatoi [c].	1º luglio 2014
61	5 725-5 875 MHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	25 mW e.i.r.p.			1º luglio 2014
62	5 795-5 815 MHz	Apparecchiature tele- matiche per il traf- fico e il trasporto	2 W e.i.r.p.	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].	Queste condizioni d'uso si applicano esclusivamente alle applicazioni per i pedaggi stradali, ai tachigrafi intelligenti e alle applicazioni relative al peso e alle dimensioni [i].	1º gennaio 2020
88	5 855-5 865 MHz	Apparecchiature tele- matiche per il traf- fico e il trasporto	33 dBm e.i.r.p., densità di 23 dBm/MHz e.i.r.p. e gamma di controllo della potenza di trasmissione (TPC) di 30 dB	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].	Queste condizioni d'uso sono dispo- nibili esclusivamente per i sistemi vei- colo-veicolo, veicolo-infrastruttura e infrastruttura-veicolo.	1º gennaio 2020
89	5 865-5 875 MHz	Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto	33 dBm e.i.r.p., densità di 23 dBm/MHz e.i.r.p. e gamma di controllo della potenza di trasmissione (TPC) di 30 dB	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].	Queste condizioni d'uso sono dispo- nibili esclusivamente per i sistemi vei- colo-veicolo, veicolo-infrastruttura e infrastruttura-veicolo.	1º gennaio 2020
63	6 000-8 500 MHz	Dispositivi di radio determinazione	7 dBm/50 MHz e.i.r.p. di picco e -33 dBm/MHz e.i.r.p. media	Si applicano i requisiti relativi alla regolazione automatica della potenza e alle antenne, nonché i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7], [8] [10].	Queste condizioni d'uso sono dispo- nibili esclusivamente per i radar di ri- levamento del livello. Devono essere rispettate determinate zone di esclusione attorno ai siti di radioastronomia.	1º luglio 2014
64	8 500-10 600 MHz	Dispositivi di radio determinazione	30 dBm e.i.r.p. [3]	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].	Queste condizioni d'uso sono dispo- nibili esclusivamente per i radar per il rilevamento del livello dei serbatoi [c].	1º luglio 2014
65	17,1-17,3 GHz	Dispositivi di radio determinazione	26 dBm e.i.r.p.	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].	Queste condizioni d'uso sono dispo- nibili esclusivamente per i sistemi di terra.	1º luglio 2014
66	24,05-24,075 GHz	Apparecchiature tele- matiche per il traf- fico e il trasporto	100 mW e.i.r.p.			1º luglio 2014

L 212/68

TI

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

13.8.2019

Banda n.	Banda di frequenza	Categoria di apparec- chiature a corto raggio	Limiti di potenza di trasmissione/intensità di campo/densità di potenza	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)	Altre restrizioni d'uso	Termine di attuazione
67	24,05-26,5 GHz	Dispositivi di radio determinazione	26 dBm/50 MHz e.i.r.p. di picco e -14 dBm/MHz e.i.r.p. media	Si applicano i requisiti relativi alla regolazione automatica della potenza e alle antenne, nonché i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7], [8], [10].	Queste condizioni d'uso sono dispo- nibili esclusivamente per i radar di ri- levamento del livello. Devono essere rispettate determinate zone di esclusione attorno ai siti di radioastronomia.	1º luglio 2014
68	24,05-27 GHz	Dispositivi di radio determinazione	43 dBm e.i.r.p. [3]	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].	Queste condizioni d'uso sono dispo- nibili esclusivamente per i radar per il rilevamento del livello dei serbatoi [c].	1º luglio 2014
69a	24,075-24,15 GHz	Apparecchiature tele- matiche per il traf- fico e il trasporto	100 mW e.i.r.p.	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].	Queste condizioni d'uso sono dispo- nibili esclusivamente per apparecchia- ture radar per veicoli di terra.	1º luglio 2014
69b	24,075-24,15 GHz	Apparecchiature tele- matiche per il traf- fico e il trasporto	0,1 mW e.i.r.p.			1º luglio 2014
70a	24,15-24,25 GHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	100 mW e.i.r.p.			1º luglio 2014
70b	24,15-24,25 GHz	Apparecchiature tele- matiche per il traf- fico e il trasporto	100 mW e.i.r.p.			1º luglio 2014
74a	57-64 GHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	100 mW e.i.r.p. e una potenza di tra- smissione massima di 10 dBm			1º gennaio 2020
74b	57-64 GHz	Dispositivi di radio determinazione	43 dBm e.i.r.p. [3]	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].	Queste condizioni d'uso sono dispo- nibili esclusivamente per i radar per il rilevamento del livello dei serbatoi [c].	1º luglio 2014
74c	57-64 GHz	Dispositivi di radio determinazione	35 dBm/50 MHz e.i.r.p. di picco e -2 dBm/MHz e.i.r.p. media	Si applicano i requisiti relativi alla regolazione automatica della potenza e alle antenne, nonché i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7], [8] [10].	Queste condizioni d'uso sono dispo- nibili esclusivamente per i radar di ri- levamento del livello.	1º luglio 2014

Banda n.	Banda di frequenza	Categoria di apparec- chiature a corto raggio	Limiti di potenza di trasmissione/intensità di campo/densità di potenza	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)	Altre restrizioni d'uso	Termine di attuazione
75	57-71 GHz	Dispositivi di tra- smissione a banda larga	40 dBm e.i.r.p. e densità di 23 dBm/MHz e.i.r.p.	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].	Gli impianti fissi per esterni sono esclusi.	1º gennaio 2020
75a	57-71 GHz	Dispositivi di tra- smissione a banda larga	40 dBm e.i.r.p., densità di 23 dBm/MHz e.i.r.p. e potenza massima di trasmissione di 27 dBm alla porta o alle porte antenna	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].		1º gennaio 2020
75b	57-71 GHz	Dispositivi di tra- smissione a banda larga	55 dBm e.i.r.p., densità di 38 dBm/MHz e.i.r.p. e un guadagno del- l'antenna trasmittente ≥ 30 dBi	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].	Queste condizioni d'uso sono dispo- nibili esclusivamente per impianti fissi per esterni.	1º gennaio 2020
76	61-61,5 GHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	100 mW e.i.r.p.			1º luglio 2014
77	63,72-65,88 GHz	Apparecchiature tele- matiche per il traf- fico e il trasporto	40 dBm e.i.r.p.	Le apparecchiature TTT immesse sul mercato prima del 1º gennaio 2020 sono soggette alla clausola grandfathering, vale a dire che sono autorizzati a utilizzare la precedente gamma di frequenze 63-64 GHz, mentre negli altri casi si applicano le stesse condizioni.	Queste condizioni d'uso sono dispo- nibili esclusivamente per i sistemi vei- colo-veicolo, veicolo-infrastruttura e infrastruttura-veicolo.	1º gennaio 2020
78a	75-85 GHz	Dispositivi di radio determinazione	34 dBm/50 MHz e.i.r.p. di picco e -3 dBm/MHz e.i.r.p. media	Si applicano i requisiti relativi alla regolazione automatica della potenza e alle antenne, nonché i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7], [8] [10].	Queste condizioni d'uso sono dispo- nibili esclusivamente per i radar di ri- levamento del livello. Devono essere rispettate determinate zone di esclusione attorno ai siti di radioastronomia.	1º luglio 2014
78b	75-85 GHz	Dispositivi di radio determinazione	43 dBm e.i.r.p. [3]	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].	Queste condizioni d'uso sono dispo- nibili esclusivamente per i radar per il rilevamento del livello dei serbatoi [c].	1º luglio 2014
	1	I .	J	J	1	

Banda n.	Banda di frequenza	Categoria di apparec- chiature a corto raggio	Limiti di potenza di trasmissione/intensità di campo/densità di potenza	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)	Altre restrizioni d'uso	Termine di attuazione
79a	76-77 GHz	Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto	55 dBm e.i.r.p. di picco e 50 dBm e.i. r.p. media e 23,5 dBm e.i.r.p. media per i radar a impulsi	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. I radar fissi delle infrastrutture di trasporto devono essere radar a scansione al fine di limitare i tempi di illuminazione e garantire un intervallo di silenzio minimo per conseguire la coesistenza con i sistemi radar automobilistici.	Queste condizioni d'uso sono dispo- nibili esclusivamente per veicoli di terra e sistemi infrastrutturali.	1º giugno 2020
79b	76-77 GHz	Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto	30 dBm e.i.r.p. di picco e 3 dBm/MHz di densità spettrale di potenza media	Limite del ciclo di funzionamento: ≤ 56 %/s.	Queste condizioni d'uso sono dispo- nibili esclusivamente per i sistemi di rilevamento degli ostacoli utilizzati sugli aeromobili ad ala rotante [4].	1º gennaio 2018
80a	122-122,25 GHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	10 dBm e.i.r.p/250 MHz e -48 dBm/MHz ad un'elevazione di 30°			1º gennaio 2018
80b	122,25-123 GHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	100 mW e.i.r.p.			1º gennaio 2018
81	244-246 GHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	100 mW e.i.r.p.		adiofrequenza (REID) che operano pella band	1º luglio 2014

⁽¹⁾ Decisione della Commissione, del 23 novembre 2006, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature di identificazione a radiofrequenza (RFID) che operano nella banda UHF (ultra-high frequency) (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 64).

Applicazioni e dispositivi di cui alla tabella 2:

[a] Per «dispositivi di misura» si intendono dispositivi radio che fanno parte di sistemi di comunicazione radio bidirezionali che consentono il controllo a distanza, la misurazione e la trasmissione dei dati nelle infrastrutture di reti intelligenti, come quelle per l'energia elettrica, il gas e l'acqua.

[b] Per «apparecchiature di telesoccorso» si intendono sistemi di comunicazione radio che garantiscono l'affidabilità delle comunicazioni per le persone in situazioni di emergenza che si trovano in una zona delimitata, consentendo loro di inviare una richiesta di aiuto. Generalmente vengono utilizzate per assistere le persone anziane o disabili.

[c] Per «radar per il rilevamento del livello dei serbatoi» (TLPR) si intende un'applicazione specifica di radiodeterminazione utilizzata per misurare il livello dei serbatoi. I radar sono installati in serbatoi di metallo o di cemento armato o in strutture simili costituite da materiali con caratteristiche di attenuazione paragonabili. I serbatoi sono progettati per contenere sostanze.

[d] Per «dispositivi per il comando di modellini» si intende un tipo specifico di apparecchiatura radio telecomandata e di telemetria utilizzato per controllare a distanza il movimento di modellini (essenzialmente riproduzioni di veicoli in miniatura) in aria, su terra, sull'acqua o sott'acqua.

[e] Un sistema di allarme è un dispositivo la cui funzione principale è segnalare, mediante comunicazioni radio, uno stato di allerta a un sistema o a una persona che si trovano in un luogo distante quando si ve-

rificano un problema o una situazione specifica. Gli allarmi radio includono il telesoccorso e gli allarmi per la sicurezza e l'ordine pubblico.

[f] I sistemi di reti per l'area medicale (MBANS) sono utilizzati per l'acquisizione di dati medici e sono destinati al collegamento in rete senza fili a basso consumo di vari sensori e/o attuatori indossati sul corpo, nonché di un hub installato sul corpo umano o intorno ad esso.

13.8.2019

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

- [g] Un punto di accesso alla rete in una rete di dati è un'apparecchiatura a corto raggio terrestre fissa che funge da punto di connessione per le altre apparecchiature a corto raggio della rete alle piattaforme di servizi situate al di fuori della rete. Con il termine «rete di dati» si fa riferimento a varie apparecchiature a corto raggio, fra cui il punto di accesso alla rete, che costituiscono i componenti della rete e alle connessioni senza fili esistenti tra tali apparecchiature.
- [h] La capsula endoscopica medicale wireless è utilizzata per l'acquisizione di dati medici e destinata a un utilizzo in scenari medici tra medico e paziente allo scopo di acquisire immagini dell'apparato digerente
- [i] I tachigrafi intelligenti e le applicazioni relative al peso e alle dimensioni sono definiti come la funzione di comunicazione remota del tachigrafo nell'appendice 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione (GU L 139 del 26.5.2016, pag. 1) e il controllo del peso e delle dimensioni nell'articolo 10 quinquies della direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 115 del 6.5.2015, pag. 1)..

Altri requisiti tecnici e chiarimenti di cui alla tabella 2:

- [1] Si applicano intensità di campo più elevate e ulteriori restrizioni d'uso per le applicazioni induttive nella banda 20.
- [2] Si applicano intensità di campo più elevate e ulteriori restrizioni d'uso per le applicazioni induttive nelle bande 22, 24, 25, 27a e 28.
- [3] Il limite di potenza si applica all'interno di un serbatoio chiuso e corrisponde a una densità spettrale di -41,3 dBm/MHz e.i.r.p. all'esterno di un serbatoio di prova da 500 litri.
- [4] Gli Stati membri possono specificare zone di esclusione, o misure equivalenti, in cui l'applicazione di rilevamento degli ostacoli per gli aeromobili ad ala rotante non deve essere utilizzata per la protezione del servizio di radioastronomia né destinata ad altro uso nazionale. Gli aeromobili ad ala rotante sono definiti secondo le norme EASA CS-27 e CS-29 (rispettivamente JAR-27 e JAR-29 per le certificazioni precedenti).
- [5] I dispositivi utilizzano l'intera gamma di frequenze sulla base di una gamma di sintonizzazione.
- [6] I tag RFID rispondono a un livello di potenza molto basso (-20 dBm e.r.p.) in una gamma di frequenze prossima ai canali degli interrogatori RFID e devono essere conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE.
- [7] Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte tecniche pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti a tali tecniche.
- [8] Si devono utilizzare requisiti relativi alle antenne che garantiscano prestazioni conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte restrizioni pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti a tali restrizioni
- [9] Si devono utilizzare maschere di trasmissione che garantiscano prestazioni conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte restrizioni pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti a tali restrizioni.
- [10] Si deve utilizzare una regolazione automatica della potenza che garantisca prestazioni conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte restrizioni pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti a tali restrizioni.»